



---

# DISCIPLINARE CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE IN AREA NON VOCATA

---

2019



Approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 01.02.2019

## Art. 1

### Premessa

Vista la Legge Obiettivo n° 10 del 9 febbraio 2016, visto la L.R. 3/94 e ss.mm., visto il DPGR 48/R del 05/09/2017 e ss.mm., visto il Piano di Prelievo e Calendario Venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'anno 2019 approvato con delibera della giunta regionale nr. 42 del 14/01/2019, il presente Disciplinare intende regolamentare la caccia di selezione al cinghiale nel territorio non vocato dell'ATC LUCCA 12.

## Art. 2

### Esercizio della Caccia di selezione

Il territorio non vocato è organizzato in Distretti di Gestione non conservativa. La caccia di selezione si svolge all'interno dei settori di prelievo di dimensioni massime di 40 ettari individuati secondo le disposizioni previste dall'art 4 comma 9 lettera "e" della L.R. 10/16 all'interno dell'area non vocata dell'ATC LUCCA 12.

I Distretti di Gestione con i Settori di Prelievo sono entrambi numerati e consultabili sul sito istituzionale dell'ATC LUCCA 12, mediante l'accesso alla sezione cartografia del portale Zerogis o attraverso l'utilizzo della funzionalità Zero Map caricata sull'APP utilizzabile per la prenotazione delle uscite di caccia. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 lett. a) e b) della L.R. 10/2016, sono ammessi alla caccia di selezione sul cinghiale nei distretti di gestione non conservativa: i cacciatori iscritti all'ATC, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sul cinghiale ed in possesso di specifica scheda di prelievo per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, nonché dei contrassegni inamovibili rilasciati dall'ATC LUCCA 12.

Il possesso del contrassegno e della relativa scheda di prelievo rappresentano condizione indispensabile per effettuare le uscite di caccia.

Il prelievo può essere eseguito esclusivamente da appostamento/punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati.

L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti all'art. 4 c. 5 della L. R. 10/2016 e ai sensi dello stesso art. 4 c. 8, ai fini della sicurezza, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità.

In caso di violazione di questa disposizione, accertata da verbale redatto dagli organi di vigilanza, si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera q), della L.R. 3/1994. Inoltre si applicheranno provvedimenti disciplinari di cui all' art. 5 del presente Disciplinare.

## Art.3

### Capi in abbattimento

Nella prima fase di attuazione del Piano per ciascun Comprensorio e sino al raggiungimento del 70% del Piano di prelievo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R.10/2016, il prelievo avviene senza assegnazione su base territoriale.

Raggiunto il 70% del Piano l'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra i Distretti di propria competenza e gli Istituti Privati sulla base del rapporto tra i capi prelevabili suddivisi per classe e la superficie dell'area cacciabile non vocata.

## Art. 4

### Attività di caccia

Ciascun selettore autorizzato all'attività di prelievo, prima dell'uscita di caccia nel settore scelto, è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la prenotazione mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici, per verificare la disponibilità del settore di prelievo e alla compilazione della scheda di prelievo. L'orario di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale, nel periodo consentito e fatto salvo il divieto di caccia nei giorni di silenzio venatorio, è compreso tra un'ora prima del sorgere del sole e un'ora dopo il tramonto.

L'accesso al punto di sparo nel settore di prelievo ed il rientro da questi, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia.

Nel caso di abbattimento il cacciatore deve applicare immediatamente al capo abbattuto il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall'ATC.

Al termine dell'uscita di caccia, il cacciatore è tenuto ad effettuare la chiusura dell'uscita mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici dando comunicazione dell'esito dell'uscita e compilando la relativa scheda.

L'ATC provvede a organizzare la gestione coordinando il prelievo selettivo sul cinghiale con quello delle altre specie di Ungulati.

Lo smarrimento di uno o più contrassegni dovrà essere denunciato alle autorità competenti atte ad acquisire tale denuncia. Copia della denuncia dovrà essere depositata all'ATC affinché si possa provvedere alla cancellazione dei contrassegni numerati in carico smarriti ed alla eventuale consegna dei nuovi.

Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente i contrassegni dall'ATC.

Al termine della stagione di caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all'ATC l'autorizzazione/scheda di prelievo, entro i quindici giorni successivi. I cacciatori interessati non sono tenuti alla riconsegna dei contrassegni (fascette) numerati inamovibili, non utilizzati, che verranno riutilizzati nella stagione venatoria successiva.

## Art.5

### Sanzioni

A seguito di verbale redatto dagli organi di vigilanza per violazioni contemplate nel presente Disciplinare, l'ATC LUCCA 12 può disporre, oltre alle sanzioni già previste dalla normativa vigente in materia di caccia, la revoca dell'autorizzazione alla caccia di selezione al cinghiale per un periodo di 10 giorni.

In caso di recidiva il Comitato di Gestione potrà revocare l'autorizzazione alla caccia di selezione da un mese ad un anno.

La recidività si applica per un periodo di tre anni dalla data di contestazione.

## Art.6

### Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto e normato dal presente Disciplinare, si applica la Legge 157/92, L.R. 3/94 e ss.mm., nonché il DPGR 48/R del 05/09/2017 e ss.mm..